



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 26/10/2023

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 22/2/2023, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 4.5.2017 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate. Ha quindi chiesto:

- il rimborso degli oneri non maturati (in particolare le spese d'istruttoria e per la gestione del finanziamento, le commissioni finanziatore, le commissioni dell'intermediario del credito e gli oneri incasso rata) in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.890,85, calcolati col criterio del *pro rata temporis* lineare, al netto di € 1.994,39 già riconosciuti in sede di conteggio estintivo;
- la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, confermando in sostanza l'estinzione del prestito alla rata nr. 49:

- ha premesso che in data 4/5/2017 la ricorrente ha sottoscritto il contratto di finanziamento con l'intermediario A il quale ha ceduto il credito all'odierna resistente, che lo ha sua volta ceduto all'intermediario B, conservandone l'incarico di gestione;
- ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto legittima titolare del credito sarebbe la cessionaria, che non è iscritta nell'albo ex art. 106 T.U.B. o in alcuno degli altri albi o elenchi che legittimano il debitore a proporre ricorso avanti all'ABF;



- ha negato la sussistenza della propria legittimazione passiva anche in ragione della circostanza di essere stato cessionario del solo credito e non del contratto, evidenziando che le commissioni up-front, ossia le “Commissioni di distribuzione” e i “costi per l’intermediario finanziario”, sono state corrisposte all’originario istituto finanziatore e al suo agente;
- ha quindi affermato che, in conseguenza di quanto previsto dall’art 2033 c.c. sull’indebito oggettivo, l’azione recuperatoria e non risarcitoria deve essere esperita solo nei confronti del soggetto che ha ricevuto il pagamento, fornendo a sostegno di quanto affermato una serie di precedenti della giustizia ordinaria;
- ha osservato che in ogni caso è l’agente o il mediatore, e non la banca, ad essere legittimato al rimborso delle commissioni di intermediazione, in quanto *accipiens*, come sostenuto anche da alcuni pronunce di giustizia ordinaria con principio applicabile per tutte le commissioni *upfront*;
- nonostante la sentenza Lexitor e la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, al caso di specie risulta valido ed applicabile l’art. 6 bis del D.P.R. 180/1950;
- il conteggio estintivo è stato redatto sulla base del contratto, sottoscritto dal cliente, che individua i costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ossia “costi di istruttoria”, le “commissioni finanziatore” e le “commissioni per l’intermediario”, che restano a carico del cliente in quanto riferiti ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella stipulazione del contratto;
- ha affermato l’infondatezza delle pretese del ricorrente in ragione della recente sentenza della corte di Giustizia dell’Unione Europea del 9 febbraio 2023 (Unicredit vs Bank Austria) i cui principi espressi troverebbero applicazione anche alla presente fattispecie, come da recenti arresti di giustizia ordinaria.

L’intermediario ha pertanto chiesto di dichiarare l’inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall’art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L’applicazione della norma indicata è disposta dall’art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l’operatività delle disposizioni dell’articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell’art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all’applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere “*l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea*”.

L’art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto



del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

L'intermediario eccepisce in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non sarebbe più titolare del credito originato dal contratto controverso a seguito della cessione del medesimo disposto a favore di un soggetto non aderente al sistema ABF.

Tenuto conto delle statuizioni del Collegio di coordinamento (cfr. decisione n. 6816/2018), in base alle quali l'indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo, e dunque obbligato alla restituzione – con conseguente legittimazione passiva – è il soggetto che riceve tale pagamento, il Collegio rileva che:

- il conteggio estintivo è stato emesso dall'odierna convenuta;
- nel conteggio sono indicate, per il versamento dell'importo dovuto per l'estinzione anticipata, le coordinate bancarie di conto corrente intestato alla convenuta;
- risulta depositata agli atti documentazione circa l'assolvimento degli obblighi pubblicitari di cui all'art. 58 TUB, in cui viene dato atto che:
 - il titolare dei crediti ceduti/cartolarizzati è il cessionario, soggetto non aderente al sistema ABF;
 - le funzioni di gestione, incasso e recupero sono di competenza del cedente, in qualità di *master servicer*;
 - l'intermediario resistente ha rilasciato la quietanza liberatoria di estinzione del prestito.

Ciò posto, il Collegio non accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall'intermediario convenuto.

Venendo al merito e rilevato che la documentazione versata in atti dimostra che il prestito è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive, il Collegio esamina le evidenze contrattuali classificando come segue le commissioni, sulla base del proprio orientamento consolidato:

- "spese di istruttoria": *upfront*;
- "commissioni del finanziatore": *recurring*;
- "commissioni dell'intermediario del credito": *upfront*;



- “oneri incasso rata”: *recurring*.

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, sulla base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si ottiene il seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	3,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,84%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese d'istruttoria				450,00	Upfront	36,84%	165,79		165,79
Commissioni del finanziatore				3.606,21	Recurring	59,17%	2.133,67	1.478,22	655,45
Commissioni intermediario del credito				1.638,00	Upfront	36,84%	603,47		603,47
Oneri incasso rata				872,40	Recurring	59,17%	516,17	516,17	0,00
Totale				6.566,61					1.424,71

L'importo come sopra calcolato (€ 1.424,71) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.890,85), la quale richiede il rimborso di tutte gli oneri non maturati secondo il criterio del *pro rata temporis*.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.425,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA